



Comune di Casatenovo
Provincia di Lecco

Ufficio Tributi

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. ANNO 2011
IL FUNZIONARIO INCARICATO

RENDE NOTO CHE

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 241

Visto il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni

Visto il Decreto Legge 8 agosto 1996, n. 437, come convertito nella L. 24 Ottobre 1996, n. 556

Vista la Legge 23 Dicembre 1996, n. 662

Vista la Legge 23 Dicembre 2000, n. 388

Vista la Legge 27 Dicembre 2006, n. 296

Visto il D.L. 93/2008 (G.U. n. 124 del 28-05-2008)

Entro il **16 Dicembre p.v. 2011** deve essere effettuato il versamento della seconda rata (saldo) dell'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) dovuta per l'anno in corso. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati. Soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari degli immobili ovvero il titolare del diritto di proprietà piena, del diritto reale di godimento o di locazione finanziaria, di usufrutto, di enfiteusi e di superficie. Nel caso di concessione su aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota dovuta ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso da parte di ciascun soggetto passivo. Il mese nel quale il possesso si è protrato per almeno 15 giorni è computato per intero. L'importo del versamento **deve essere arrotondato all'euro**, secondo le regole di arrotondamento (all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo). Sul modulo di versamento dell'imposta devono essere indicati gli importi distintamente dovuti per categorie di immobili e le eventuali detrazioni per l'abitazione principale.

L'Amministrazione Comunale ha confermato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 29-11-2010, per il 2011 le stesse aliquote e le stesse detrazioni ICI approvate nel 2010:

- aliquota al 5,30 per le abitazioni (unità immobiliari iscritte nella categoria "A" con l'eccezione della categoria A/10), locate o comunque occupate come da risultanza anagrafica, e relative pertinenze. Al riguardo si precisa che per concetto di "pertinenza" si intende quello riportato all'art. 13, comma 2, del vigente Regolamento ICI, vale a dire*"il garage o il box o il posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale....."*, anche se distintamente iscritte in Catasto. La suddetta assimilazione opera tuttavia solo per un'unica pertinenza, ed a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario della abitazione nella quale abitualmente dimora secondo le risultanze anagrafiche, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza, e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
- **aliquota al 5,30 e detrazione comunale pari ad €. 123,95 per le abitazioni principali di lusso e relative pertinenze (C2, C6, C7) max n. 1 pertinenza; o meglio quelle abitazioni principali classificate in catasto in categoria A1-A8-A9 (considerando abitazione principale quella in cui il contribuente ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria);**
- aliquota del 7,00 per mille per le aree edificabili;
- aliquota del 7,00 per mille per le abitazioni a disposizione;
- aliquota del 7,00 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni suindicate e relative pertinenze come sopra individuate;
- aliquota speciale del 4 per mille da applicare a fabbricati interessati da ristrutturazioni volte al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o finalizzate al recupero di immobili di interesse artistico, o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche non pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti. Tale aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni dall'inizio dei lavori. Di contro, la riduzione dell'imposta al 50% spetta unicamente per gli immobili inagibili, inabitabili, di fatto fatiscenti.
- aliquota del 4 per mille per gli immobili posseduti da Enti senza scopo di lucro, individuando tali Enti come Organizzazioni Non Lucrative di utilità sociale (ONLUS) tra Associazioni, Comitati, Fondazioni, Società Cooperative, e altri Enti di Carattere privato con o senza personalità giuridica, limitatamente a quelli i cui Statuti o atti costitutivi redatti nella forma dell'atto pubblico, o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente:
 - 1) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
 - assistenza sociale;
 - assistenza socio-sanitaria;
 - assistenza sanitaria;
 - beneficenza;
 - 2) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

3) divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate al punto "1" ad eccezione di quelle ad esse connesse e direttamente dipendenti;

nonché gli Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, e le Associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli Enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. "e" della Legge 287/1991;

ESENZIONI

- ❖ **ESENZIONE ICI per l'abitazione principale** - ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 E A/9- **e la relativa pertinenza (C2, C6, C7) max. n. 1 pertinenza** del soggetto passivo di imposta, considerando che per abitazione principale ai sensi dell' art. 1, c. 173, lett. b della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) va intesa quella in cui il contribuente ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria.
- ❖ Si ricorda che sono esenti i terreni di natura agricola che sorgono sul territorio del Comune di Casatenovo, per effetto dell'elenco di cui alla circolare n. 9 del 14.6.1993 del Ministero delle Finanze;

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

L' importo della prima rata da versarsi entro il 16/06/2011 deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre 2011, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' possibile, inoltre, effettuare un versamento unico dell'imposta dovuta, entro il 16-06-2011, per tutto l'anno 2011.

Si avvisano i contribuenti che il pagamento dell'I.C.I. per gli immobili ubicati nel Comune di Casatenovo potrà essere effettuato:

- Presso qualsiasi ufficio postale, a mezzo di apposito bollettino postale intestato a: **COMUNE DI CASATENOVO SERVIZIO TESORERIA INCASSI ICI - C/C n. 7487855;**
- Direttamente presso gli sportelli della Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Sondrio, con sede in Casatenovo – Via Roma n. 23, presentando il bollettino postale pre-compilato, senza alcuna commissione/onere a carico del contribuente;
- Mediante carta di credito – via internet – stabilendo un collegamento diretto sul sito www.comune.casatenovo.lc.it;
- Mediante il Mod. F24.

il versamento del tributo non è dovuto qualora l'ammontare annuo non superi: **€. 2,00.**

Se si versa l'ICI utilizzando F24, si riportano i codici da utilizzare per la compilazione del suddetto modello:

- Codice Comune **B943**

